PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

TRENTINO

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Viale Verona 190/8
P +39 0461 906311
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, 23 luglio 2019.

Class 3.5– Fasc. n. 2019-574

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Oggetto: ***Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di Sistemi diagnostici per l'esecuzione degli Esami di Immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio dell'APSS di Trento.***

N O T A D I C H I A R I M E N T O 5

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 7

a) al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto;

b) con riferimento alle previsioni relative alla notifica del Data Breach, preme evidenziare come tale obbligo, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, incomba sul Titolare del trattamento e come, ai sensi dello stesso art. 33, sia previsto per il responsabile un ruolo di contribuzione con le informazioni di cui dispone. Il ruolo del responsabile del trattamento, espressamente definito dalla formulazione del comma 2 dell'art. 33 citato, è sicuramente importante, anche se subordinato a quello del titolare. Anche le Linee Guida del Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di violazione dei dati delineano il ruolo del Responsabile del trattamento nei termini di cooperazione mediante informativa al Titolare, confinata peraltro alla parte di attività di trattamento svolta dal primo. Pare che non potrebbe essere diverso considerando che in occasione della notifica di una violazione è necessario formulare una serie di valutazioni che sono proprie del titolare e che non ci sembra (considerata anche la posizione del Gruppo di Lavoro ex art. 29 ora European Data Protection Board) che possano essere delegate a un responsabile, a partire dalla valutazione stessa della portata della violazione rispetto ai diritti e le libertà delle persone fisiche i cui dati personali sono trattati. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se sia ipotizzabile di ricondurre le obbligazioni del Responsabile in materia di violazione dei dati personali a quanto previsto all'art. 33 comma 2 del Regolamento europeo, così onerandolo della sola informativa al Titolare a seguito alla presa di conoscenza della violazione.

Risposta

a) L'autorizzazione di nomina di sub responsabili è consentita ai sensi dell'art. 4 dell'atto di nomina e secondo le obbligazioni ivi contenute.

2) *Relativamente alle previsioni relative alla notifica del Data Breach il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data Protection impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso è tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza di un eventuale data breach, tutte le informazioni necessarie a consentirgli di effettuare i conseguenti adempimenti in materia di violazione di dati personali previsti dal Regolamento.*
Quanto sopra sostituisce le previsioni di cui all'art. 3 lettera e) del documento "Atto di Nomina e istruzioni conferite dal titolare del trattamento" allegato al Capitolato speciale d'appalto.

Il Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
Dott.ssa Sonia Pinamonti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).